

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RILASCIO DI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHE'IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, DI IMMIGRAZIONE E DI CITTADINANZA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte ad individuare i casi in cui sono rilasciati speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario;

Ravvisata, altresì, la necessità e urgenza di garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione;

Ritenuta la necessità e urgenza di adottare norme in materia di revoca dello status di protezione internazionale in conseguenza dell'accertamento della commissione di gravi reati e di norme idonee a scongiurare il ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale nonché a razionalizzare il ricorso al Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati;

Ritenuta, altresì, la necessità ed urgenza di disposizioni intese ad assicurare l'adeguato svolgimento dei procedimenti di concessione e riconoscimento della cittadinanza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari europei;

*E M A N A*

il seguente decreto-legge

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHÉ IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI IMMIGRAZIONE**

**Capo I**

Disposizioni urgenti in materia di disciplina di casi speciali di permesso di soggiorno per motivi umanitari e di contrasto all'immigrazione illegale

**Art. 1**

*(Abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario)*

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4-bis, al comma 2, terzo periodo, le parole "per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari," sono sostituite dalle seguenti: "per protezione sussidiaria, per i motivi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,";
- b) all'articolo 5,
  - 1) il comma 6, è sostituito dal seguente: "*Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.*";
  - 2) al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole: "per motivi umanitari." Sono sostituite dalle seguenti: "*per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;*";
  - 3) al comma 8.2, lettera e), le parole "o per motivi umanitari" sono sostituite dalle seguenti: "e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni e dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.";
- c) all'articolo 9, comma 3, lettera b), le parole "o per motivi umanitari" sono sostituite dalle seguenti: "*, per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni;*
- d) all'articolo 10-bis, comma 6, le parole "di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico," sono sostituite dalle seguenti: "*di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47*";
- e) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "*reca la dicitura casi speciali,*";
- f) all'articolo 18-bis
  - 1) al comma 1 le parole "ai sensi dell'articolo 5, comma 6," sono soppresse;
  - 2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

*"1.1. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 o lo svolgimento di*

*lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.”;*

- g) All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

*“d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.”*

- h) dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

*“Art. 20-bis  
(Permesso di soggiorno per calamità)*

- 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità.*
- 2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro .”*

- i) all'articolo 22,

1) al comma 12-quater, le parole: *“ai sensi dell'articolo 5, comma 6”* sono soppresse;

2) dopo il comma 12-quinquies, è aggiunto il seguente:

*“12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura “casi speciali”, consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.”,*

- l) all'articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole *“o per motivi umanitari;”* sono sostituite dalle seguenti: *“, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; e successive modificazioni”;*

- m) all'articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le parole *“o per motivi umanitari;”* sono sostituite dalle seguenti: *“per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonchè del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; e successive modificazioni”;*

- n) all'articolo 29, comma 10,

1) alla lettera b), le parole *“di cui all'articolo 20”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui agli articoli 20 e 20-bis”;*

2) la lettera c) è abrogata;

- o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), le parole *“per asilo politico, per asilo umanitario,”* sono sostituite dalle seguenti: *“per asilo, per protezione sussidiaria,”*;
- p) all'articolo 39,
- 1) al comma 5, le parole *“per motivi umanitari, o per motivi religiosi”* sono sostituite dalle seguenti: *“ per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonchè ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; e successive modificazioni”*;
- 2) al comma 5-quinquies, lettera a), le parole *“o per motivi umanitari”* sono sostituite dalle seguenti: *“, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonchè del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; e successive modificazioni;”*
- q) dopo l'articolo 42, è inserito il seguente:

*“Articolo 42-bis  
(Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile)*

1. *Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.”*
2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
*“3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, 286, e successive modificazioni, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura “protezione speciale”, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”;*
3. All'articolo 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1,

- 1) alla lettera d) le parole *“protezione umanitaria”* sono sostituite dalle seguenti: *“protezione speciale”*;
- 2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:  
*“d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli, 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;*

4. Dopo l'articolo 19-bis del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 è aggiunto il seguente:

“Art. 19-ter

*(Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario)*

1. *Le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione.*
2. *E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.*
3. *Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio.*
4. *Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro alla autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi alla autorità consolare.*
5. *Quando è presentata l'istanza di cui all'articolo 5, l'ordinanza è adottata entro 5 giorni.*
6. *L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.*
7. *Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.”*

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 11, comma 1, lettera c-ter è abrogata;
- b) all'articolo 13, comma 1, le parole da “, *salvo che ricorrano*” fino alla fine del comma sono soppresse
- c) all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole “, *per motivi umanitari*” sono soppresse;
- d) all'articolo 28, comma 1, la lettera d) è abrogata.

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;
- b) all'articolo 14, comma 4, le parole da “, *ovvero se ritiene che sussistono*” fino alla fine del comma sono soppresse.

7. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

8. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura “casi speciali” ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 6.

## **Art. 2**

*(Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la realizzazione dei medesimi Centri)*

1. All'articolo 14, al comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al quinto periodo la parola “*novanta*” è sostituita dalla seguente: “*centottanta*”;
- 2) al sesto periodo la parola “*novanta*” è sostituita dalla seguente: “*centottanta*”.

2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione è rivolto ad almeno cinque operatori economici.

## Art. 3

*(Trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo)*

1. All'articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e successive modificazioni:

a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

*3.bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*

b) al comma 7, le parole “2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “2, 3 e 3-bis, secondo periodo”;

c) al comma 9, le parole “2, 3 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “2, 3, 3-bis e 7”.

2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23-bis, comma 1, dopo le parole “alla misura del trattenimento” sono inserite le seguenti “*nelle strutture di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero*”;

b) all'art. 28, comma 1, lettera c), dopo le parole “è stato disposto il trattenimento” sono inserite le seguenti “*nelle strutture di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero*”;

c) all'articolo 35-bis, comma 3, lettera a), le parole da “provvedimento di trattenimento” fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: “*nelle strutture di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*”;

## Art. 4

*(Disposizioni in materia di modalità di esecuzione dell'espulsione)*

1. All'articolo 13, comma 5 *bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole “centri disponibili” sono aggiunti i seguenti periodi:

*“, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nei Centri di cui all'articolo 14 o in quelli ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del Questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di*



*convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l’udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei, presso l’ufficio di frontiera interessato, sino all’esecuzione dell’effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all’udienza di convalida.”*

#### **Art. 5**

*(Disposizioni in materia di divieto di reingresso)*

1. All’articolo 13, comma 14-bis, le parole “con legge 30 settembre 1993, n. 388.” sono sostituite dalle seguenti: “e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l’acquis di Schengen.”

#### **Art. 6**

*(Disposizioni in materia di rimpatri)*

1. All’art.1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n.205, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“lett. b) Al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è incrementato di euro 500.000 per il 2018, di euro 1.500.000 per il 2019 e di euro 1.500.000 per il 2020. Le somme di cui al precedente periodo non utilizzate nell’esercizio di riferimento possono essere utilizzate in quello successivo.”

### **Capo II**

Disposizioni in materia di protezione internazionale

#### **Art. 7**

*(Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale)*

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all’articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole “del codice di procedura penale” sono sostituite dalle seguenti: “del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 337, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell’ ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, comma 1, numero 3), e 624-bis, comma 1, nell’ ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, comma 1, numero 3), del codice penale. I reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2) b) e 7-bis) sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.”;
- b) all’articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole “del codice di procedura penale” sono sostituite dalle seguenti: “del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 337, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell’ ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, comma 1, numero 3), e 624-bis, comma 1, nell’ ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, comma 1,



*numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis) sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.”.*

## **Art. 8**

*(Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale)*

1. All'articolo 9, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

*“2-ter. Per l'applicazione della lettera d) è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto.”.*

2. All'articolo 15, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

*“2-ter. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto.”*

## **Art. 9**

*(Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata alla frontiera)*

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il comma 2 è sostituito dal seguente:

*“2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:*

- a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
- b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;
- c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale;
- d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale;
- e) manifestano la volontà di presentare un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lett. b) e b-bis).”;

- b) all'articolo 28- bis

- 1) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

*“1-bis. Nel caso previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), la questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni.”;*

*1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone*

*di transito di cui al comma 1-quater, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli.- In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito .”*

*1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter.;*

- 2) al comma 2, la lettera b) è abrogata;
- 3) al comma 2, lettera c, le parole “ dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero “ sono soppresse.
- c) all'articolo 29, comma 1-bis, l'ultimo periodo è abrogato;
- d) dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

*“Art. 29-bis*

*(Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento)*

*1. Nel caso in cui lo straniero abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29.”.*

- e) all'articolo 35-bis,
  - 1) al comma 3, lettera d) le parole “di cui all'art. 28-bis, comma 2,,” sono sostituite dalle seguenti “di cui all'art. 28-bis, commi 1-ter e 2,,”;
  - 2) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: “, per la seconda volta,,”.

**Art. 10**

*(Sospensione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale)*

*All'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente :*

*b-ter. Nel caso in cui il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lett. c) e 16, comma 1, lett. d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda ed il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale. A tal fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni. In caso di sentenza definitiva di condanna per i reati di cui al presente comma, la Commissione territoriale adotta la decisione di cui alla lettera b). Il richiedente può chiedere la riapertura del procedimento sospeso entro dodici mesi dalla sentenza definitiva di assoluzione dai reati di cui al presente comma . Trascorso tale termine la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento.*

## **Art. 11**

*(Istituzione di sezioni della Unità Dublino)*

1. All'art. 3, al comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: *“del Ministero dell'interno”* sono sostituite dalle seguenti: *“del Ministero dell'interno e le sue articolazioni territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un numero massimo di tre, con decreto del Ministro dell'interno”*.
2. All'art. 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.46, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:  
*“2-bis. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'art.3 comma 3-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008 , n.25, e successive modificazioni, l'autorità di cui al comma 1 è costituita dall'articolazione dell'Unità Dublino operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonché presso le prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il provvedimento impugnato.”*

## **Art. 12**

*(Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo)*

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, le parole: *“dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria”* sono sostituite dalle seguenti: *“dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati”*;
  - b) al comma 4, le parole da *“del richiedente asilo”* fino a *“di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,”* sono sostituite dalle seguenti: *“dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati”*,
  - c) al comma 5, alla lettera a), le parole *“, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario”* sono sostituite dalle seguenti: *“e dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati”*.conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: *“ Art. 1-sexies. Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati”*
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 5,
    - 1) al comma 2, le parole: *“agli articoli 6, 9, 11 e 14”* sono sostituite dalle seguenti: *“agli articoli 6, 9 e 11”*;
    - 2) al comma 5, le parole: *“agli articoli 6, 9 e 14”* sono sostituite dalle seguenti: *“agli articoli 6 e 9”*;
  - b) all'articolo 8, al comma 1, le parole *“di cui all'articolo 16,”* fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: *“di cui all'articolo 16.”*;
  - c) all'articolo 9, il comma 5 è abrogato;
  - d) all'articolo 11,

1) al comma 1, le parole “*delle strutture di cui agli articoli 9 e 14,*” sono sostituite dalle seguenti: “*dei centri di cui all’articolo 9,*”

2) al comma 3, le parole: “*nelle strutture di cui all’articolo 9*” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “*nei centri di cui all’articolo 9*”;

e) all’articolo 12, al comma 3, le parole “*strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14.*” Sono sostituite dalle seguenti: “*strutture di cui agli articoli 9 e 11.*”

f) all’articolo 14,

1) al comma 1, le parole da “*Sistema di protezione*” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “*presente decreto*”

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3 è premesso il seguente periodo: “*Al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.*”

4) al comma 4, secondo periodo, le parole “*ai sensi del comma 1*” sono soppresse;

conseguentemente la rubrica dell’articolo 14 è sostituita dalla seguente: “*Art.14. Modalità di accesso al sistema di accoglienza*”;

f) all’articolo 15

1) i commi 1 e 2 sono abrogati;

conseguentemente la rubrica dell’articolo 15 è sostituita dalla seguente: “*Art.15. Individuazione della struttura di accoglienza*”;

g) all’articolo 17,

1) il comma 4 è abrogato;

2) al comma 6, le parole “*ai sensi dei commi 3 e 4*” sono sostituiti dalle seguenti: “*ai sensi del comma 3*”;

h) all’articolo 20,

1) al comma 1, le parole da “*Ferme restando*” fino a “*il Dipartimento per le libertà civili*” sono sostituite dalle seguenti: “*Il Dipartimento per le libertà civili*”;

2) al comma 2, le parole: “*e agli articoli 12 e 14, comma 2,*” sono sostituite dalle seguenti: “*e all’articolo 12,*”

i) all’articolo 22, il comma 3 è abrogato;

l) all’articolo 22-bis, al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

m) all’articolo 23,

1) al comma 1, le parole “*di cui all’articolo 14*” sono sostituite dalle seguenti: “*di cui agli articoli 9 e 11*”;

2) al comma 7, le parole “*di cui agli articoli 9, 11 e 14*” sono sostituite dalle seguenti: “*di cui agli articoli 9 e 11*”

3. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole “*governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,*” sono soppresse;

b) all'articolo 13, comma 2 le parole “*di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,*” sono sostituite dalle seguenti: “*di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,*”

4. Le definizioni di “*Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati*” ovvero di “*Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati*” di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modificazioni, ovunque presenti, in disposizioni di legge o di regolamento, si intendono sostituite dalla seguente: “*Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati*” di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modificazioni.

5. ~~I titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari, già rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, e I richiedenti asilo presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo previsto dalle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati già approvate con decreto del Ministro dell'interno alla data di entrata in vigore del presente decreto~~ **fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato.**

**6. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.**

## Art. 13

*(Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica)*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4,

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*”;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“*1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*”;

b) all'articolo 5,

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“*3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2.*”;

- 2) al comma 4, le parole “*un luogo di residenza*” sono sostituite dalle seguenti: “*un luogo di domicilio*”;
- c) l’articolo 5-bis è abrogato.

### **Capo III**

#### Disposizioni in materia di cittadinanza

#### **Art. 14**

*(Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza)*

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n.91, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all’articolo 8, il comma 2 è abrogato;
- b) all’articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto seguente:

*“2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui ai medesimi commi 1 e 2 non devono avere, a carico proprio o dei familiari conviventi, provvedimenti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, giudiziari o di condanna, anche non definitiva, nonché concreti elementi di pericolosità sociale o di non irrepremissibilità della condotta. Ai medesimi fini, gli stessi devono avere un reddito non inferiore a quello previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 15 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e devono assolvere regolarmente gli obblighi fiscali.”;*

c) all’art. 9-bis, comma 2, le parole “*di importo pari a 200*” sono sostituite dalle seguenti “*di importo pari a 250*”;

d) dopo l’articolo 9-bis è aggiunto il seguente:

*“Art.9- ter.*

*1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli artt. 5 e 9 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.”;*

e) dopo l’articolo 10 è aggiunto il seguente:

#### **“Art. 10-bis**

*1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno.”*

*2. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 5 e 9 è altresì revocata ove venga accertata dai competenti organi amministrativi la falsità materiale degli atti prodotti dal*

*richiedente nell'ambito del procedimento di acquisizione della cittadinanza. La revoca è adottata con atto dell'autorità competente all'adozione del provvedimento di cittadinanza.*”

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lett. b) e d) si applicano ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera aa) è sostituita dalla seguente: “aa) *concessione e revoca della cittadinanza italiana;*”.

## **Capo IV**

Disposizioni in materia di giustizia

### **Art.15**

*(Disposizioni in materia di giustizia)*

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è apportata la seguente modificazione:

nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, è aggiunto il seguente:

“Art. 130-bis (L)

(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili).

*1. Nel processo civile, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile o inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.*

*2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova».*

## **Capo V**

**(Disposizioni finanziarie e finali)**

### **Art. 16**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera b), pari a euro 458.125,00 per l'anno 2018 e a euro 1.832.500,00 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a decorrere dal 2018 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a) della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluta al bilancio delle entrate dello Stato che restano acquisite all'erario.

2. Le restanti disposizioni del provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



## **Art. 17**

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.